

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEL FENOMENO DELLE DIMISSIONI IN BIANCO E DI TUTELA DELLA GENITORIALITA'"

Il presente progetto di legge è finalizzato a contrastare il fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco" ossia di false dimissioni volontarie che vengano fatte sottoscrivere dal datore di lavoro al momento dell'assunzione della lavoratrice o del lavoratore, quale "conditio sine qua non" per procedere all'assunzione medesima o richieste anche in seguito allo scopo evidente di aggirare la normativa sui licenziamenti.

La lettera di dimissioni volontarie, sottoscritta dalla lavoratrice o dal lavoratore, priva di data, consente all'impresa in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione di licenziare il lavoratore o la lavoratrice, mascherando il licenziamento con una dimissione volontaria, con conseguente perdita da parte della lavoratrice o del lavoratore delle provvidenze previste in caso di licenziamento.

Tale pratica in genere viene messa in atto a seguito di malattia, di infortunio, di comportamento ritenuto dal datore di lavoro inappropriato, di scadenza degli incentivi ottenuti sulla assunzione di quella lavoratrice o di quel lavoratore.

Particolarmente biasimevole è l'utilizzo delle dimissioni in bianco in caso di gravidanza della lavoratrice o quando la lavoratrice o il lavoratore, in quanto genitori di bambini piccoli o di figli disabili, facciano ricorso alle misure previste dalla legge a tutela della maternità/paternità.

Al momento non si hanno dati precisi sul ricorso alla pratica delle dimissioni in bianco in Repubblica, tuttavia si ha ragione di ritenere che il fenomeno sia presente, in particolare nel settore dei servizi.

E' evidente che l'adozione del presente progetto di legge assumerebbe un significato preciso non solo in termini di contrasto del fenomeno, ma anche quale deterrente rispetto al ricorso ad una pratica chiaramente illegale e distorsiva del mercato del lavoro.

La disposizione contenuta all'articolo 2 prevede che, esclusivamente nel caso di dimissioni volontarie dal lavoro, vi sia l'obbligo per la lavoratrice o il lavoratore di recarsi personalmente presso l'Ufficio del Lavoro e sottoscrivere il modulo di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, che sarà appositamente predisposto dall'Ufficio e che sostituisce ad ogni effetto di legge la comunicazione obbligatoria dell'interruzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 23 della legge sul Collocamento.

Il medesimo articolo 2 stabilisce che l'Ufficio del Lavoro provveda in giornata a trasmettere copia del modulo di cessazione volontaria del rapporto di lavoro al datore di lavoro.

Questa semplice procedura è in grado di scongiurare il caso del datore di lavoro che predisponga, conservi ed utilizzi una dichiarazione di dimissioni firmate in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in quanto una siffatta dichiarazione non avrebbe alcuna efficacia.

Il successivo articolo 3 stabilisce, infatti, che l'Ufficio del Lavoro è tenuto a dar corso alla registrazione della cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente quando resa personalmente dalla lavoratrice o dal lavoratore nei termini descritti all'art. 2.

La soluzione prevista dal presente progetto di legge è il risultato del costruttivo confronto che sulla materia si è sviluppato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti e con l'Associazione degli Industriali che hanno raccomandato, ognuno per la sua parte, l'adozione di una procedura chiara e lineare, che evitasse il più possibile complicazioni burocratiche.

L'art. 4 fissa l'entrata in vigore della legge dopo 3 mesi dalla sua approvazione al fine di consentire all'Ufficio del Lavoro di predisporre le comunicazioni più opportune affinché la nuova procedura sia adeguatamente conosciuta da datori di lavoro e lavoratori e dalle loro rappresentanze organizzate.

In conclusione i promotori del presente progetto di legge di iniziativa popolare, che è stato oggetto di confronto preventivo con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti, con

monitore

l'Associazione degli Industriali e con tutte le forze politiche e che ha riscosso ampi consensi rispetto alle finalità che si propone, formulano l'auspicio che tale progetto possa essere approvato rapidamente dal Consiglio Grande e Generale, dando così una risposta netta a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori nella direzione della trasparenza e della correttezza, tanto più apprezzabile in un momento di crisi, quale quello che stiamo attraversando, che potrebbe esporre le lavoratrici e i lavoratori a pressioni e ricatti, che tutti vorremmo definitivamente superati.

San Marino, li 11 giugno 2013

Burguener

UFFICIO PRESIDENZA	
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE	
PROTOCOLLO	
N.	1218
Data	19-07-2013